

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE***

***(P.S.R. 2014-2020)***

**Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**

**Disposizioni di attuazione dei tipi di operazione 4.1.05 e  
4.2.02 relativi agli strumenti finanziari**

## **PREMESSA**

La Regione Emilia-Romagna, preso atto dei fabbisogni di mercato evidenziati nella Valutazione ex ante e a sostegno della propensione all'investimento delle imprese manifestata con la consistente partecipazione ai bandi per gli investimenti del PSR 2014-2020, ha introdotto nel proprio PSR il ricorso agli strumenti finanziari per il sostegno alle imprese agricole e agroindustriali, sottoscrivendo con il FEI l'Accordo di finanziamento per la creazione di un Fondo di fondi (FdF Regionale), approvato da ultimo con deliberazione n. 1794 del 13 novembre 2017.

Ai sensi del punto 2.1) del suddetto Accordo, e di quanto previsto all'articolo 38(4)(b)(i) del Reg. (UE) n. 1303/2013, la Regione ha individuato nel FEI l'interlocutore per la gestione e il funzionamento del FdF Regionale, nonché per svolgere le altre funzioni e gli altri compiti.

Il FEI opererà in nome e per conto della Regione svolgendo le funzioni indicate al punto 2 dell'Accordo di finanziamento; lo strumento finanziario sarà attuato secondo quanto stabilito dall'Accordo di finanziamento e come ulteriormente dettagliato nelle Appendici B)C) e D).

### **1. RIFERIMENTI NORMATIVI**

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio - e sue successive modifiche e integrazioni - sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione - e sue successive modifiche e integrazioni - recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Programma di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 - Versione 7.1 - attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nella formulazione approvata con Decisione della Commissione Europea C(2018)473 del 19 gennaio 2018, successivamente adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 161 del 5 febbraio 2018.

Per le disposizioni riferite alla copertura di eventuali spese imprevedute e imprevedibili di cui alla clausola 8 dell'Accordo di finanziamento si fa rinvio alla L.R. 27 dicembre 2017, n. 26 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020 (Legge di stabilità regionale 2018)" e alla L.R. 27 dicembre 2017, n. 27 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020" nonché alla deliberazione n. 2191 del 28 dicembre 2017, avente ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020".

## **2. DISPONIBILITÀ FINANZIARIA E MASSIMALI DEI CONTRIBUTI**

Il PSR ha destinato quale contributo per la costituzione del FdF Regionale Euro 6.000.000 ripartiti tra le seguenti sottomisure / Focus Area:

- sottomisura 4.1, tipo di operazione 4.1.05 - Investimenti in aziende agricole con strumenti finanziari (FA 2A): Euro 4.000.000;
- sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.02 - Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali con strumenti finanziari (FA 3A): Euro 2.000.000.

La dotazione finanziaria è a copertura:

- della dimensione Massima di Copertura del Rischio in relazione alla Copertura del Rischio Junior a carico della Regione per un ammontare massimo di Euro 5.400.000;

- delle commissioni di gestione, come indicato al punto 7) dell'Accordo di finanziamento, per un tetto massimo del 10% del contributo regionale stanziato pari a Euro 600.000.

Per la copertura delle spese impreviste, interessi negativi e perdite di tesoreria, come indicato alla clausola 8) dell'Accordo, si provvederà con risorse del Bilancio regionale stanziate sul capitolo 78895 “Spese derivanti dall'accordo tra regione Emilia-Romagna ed il fondo europeo per gli investimenti (FEI) (Reg. (UE) n.1303/2013 art. 37, Decisione C(2017)5179 final del 17 luglio 2017)”.

La ripartizione tra sottomisure, vista la natura dello strumento finanziario da attuarsi, come indicato nel punto 3) dell'Accordo di finanziamento sui temi specifici della Regione, è da considerarsi indicativa in quanto stimata sulla base di una ipotesi iniziale dell'Autorità di Gestione dell'impiego delle risorse destinate al Fondo di Fondi.

L'intervento opererà secondo la richiesta di mercato gestita dagli intermediari finanziari che erogheranno prestiti a destinatari finali di diverse tipologie (imprese agricole ed imprese del settore agroindustriale), senza applicare distinzioni e limitazioni in relazione ai budget definiti nel PSR sulle misure/Focus area in cui si collocheranno le operazioni di credito.

L'andamento del mercato determinerà quindi l'effettiva ripartizione delle risorse dello strumento finanziario tra le diverse misure/Focus – area.

Pertanto, il FEI, come previsto nell'Appendice B dell'Accordo di finanziamento, per garantire la flessibilità dello strumento finanziario in base alla domanda, sarà autorizzato a mettere in comune e impegnare tali risorse agli Intermediari finanziari che potranno utilizzare tali risorse per supportare qualsiasi sottomisura.

### **3. SOGGETTO GESTORE E DESTINATARI**

Ai sensi della clausola 2 dell'Accordo di finanziamento il FEI, in base all'articolo 38(4)(b)(i) del RDC, agisce in qualità di soggetto gestore del FdF Regionale, per conto della Regione Emilia-Romagna.

Allo strumento finanziario si applica quanto previsto dall'art. 2(10) del Reg. (UE) n. 1303/2013 in base al quale “beneficiario” del PSR è l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il Fondo di Fondi, quindi il FEI in quanto gestore del Fondo di Fondi della Regione Emilia-Romagna.

Il FEI, titolare delle domande di sostegno per l'erogazione delle risorse finalizzate alla costituzione del Fondo e delle commissioni di gestione, con procedura aperta e competitiva, provvederà a selezionare gli Intermediari finanziari (banche, istituti finanziari, fondi di investimento o altri intermediari finanziari, pubblici o privati).

I destinatari finali del sostegno sono:

- per il tipo di operazione 4.1.05 - Investimenti in aziende agricole con strumenti finanziari: gli imprenditori agricoli professionali (IAP) in base alla definizione della legge nazionale;
- per il tipo di operazione 4.2.02 - Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali con strumenti finanziari:
  - le micro, piccole, medie imprese e small mid-caps in base alla Raccomandazione (CE) n. 361/2003 che operino nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca;
  - le imprese agricole professionali, qualora la materia agricola da trasformare e commercializzare sia di provenienza extra – aziendale.

#### **4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO, ISTRUTTORIA DI CONCESSIONE E VARIANTI**

Come previsto dal punto 3.1 dell'Accordo, l'erogazione delle risorse al Fondo dei Fondi regionale, avviene attraverso le procedure ordinarie definite dall'Organismo pagatore (Agréa), ovvero presentando domanda di sostegno e, successivamente alla concessione del sostegno, domande di pagamento.

Secondo quanto dettagliato all'Appendice K) dell'Accordo, alla domanda di sostegno presentata per ciascuna sottomisura, si allegano:

- copia documento di identità del sottoscrittore della domanda
- copia dell'Accordo di finanziamento sottoscritto
- copia dell'Accordo sui termini specifici della Regione Emilia – Romagna sottoscritto.

L'istruttoria della domanda di sostegno è in capo al Servizio di Programmazione e sviluppo locale integrato della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione che verificherà, a titolo di controllo amministrativo:

- l'ammissibilità del gestore dello strumento finanziario, come indicato nell'ambito dell'Accordo di finanziamento, ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- la corretta definizione dello strumento finanziario nell'Accordo di Finanziamento per assicurare il rispetto dell'Allegato IV del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 480/2014;
- la sottoscrizione della domanda;
- la presenza degli allegati;
- la coerenza dell'importo richiesto rispetto a quanto previsto nell'Accordo di finanziamento e nell'Accordo sui termini specifici della Regione Emilia-Romagna;
- l'apertura da parte del FEI del conto corrente dedicato al Fondo di Fondi della Regione Emilia-Romagna, ai fini delle verifiche di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 480/2014.

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, il Responsabile del Servizio di Programmazione e sviluppo locale integrato della Direzione Generale agricoltura, caccia e pesca approverà l'atto di concessione per le domande di sostegno afferenti a ciascuno dei due tipi di operazione.

Il meccanismo di riallineamento finale delle domande di sostegno di cui al paragrafo 5.3, e di conseguenza delle risorse disponibili sulle diverse sottomisure nel PSR, potrà comportare la presentazione di varianti alla domanda di sostegno, e eventuali domande di sostegno integrative, al fine di adeguarle all'effettivo finanziamento e consentire la presentazione della domanda di "chiusura dei conti".

## **5. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE (DOMANDA DI PAGAMENTO)**

### **5.1 Tranche di pagamento**

Le domande di pagamento saranno cinque per ciascuna sottomisura, così suddivise:

- **quattro** domande di “pagamento intermedio” (una per ciascuna **Tranche** da richiedere);
- **una** domanda di “Chiusura dei conti” (al completamento dell'utilizzo del 100% del fondo in termini di impegni finanziari e costi di gestione, e comunque entro un termine che consenta all'Autorità di Gestione di ottemperare agli impegni di chiusura dei conti della programmazione 2014/2020, nei confronti della Commissione). La domanda di “Chiusura conti” conterrà il riallineamento finale dell'attribuzione degli importi a ciascuna Focus Area, in base all'utilizzo effettivo del Fondo.

Secondo quanto previsto ai punti 4) e 5) dall'Appendice K) dell'Accordo sui Termini Specifici della Regione, il pagamento:

- della **Prima Tranche** (clausola 1 “Definizione e interpretazione dell'Accordo) potrà essere richiesto dal FEI all'Organismo Pagatore successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento, a condizione che sia stata espletata la procedura di cui ai paragrafi 2 (Fascicolo aziendale) e 3 (Domanda di sostegno) dell'Appendice, per un importo di 1.500.000 Euro, come indicato alla sezione 5 dell'Allegato 1 dell'Appendice A);
- della **prima Tranche Successiva** (clausola 1 “Definizione e interpretazione dell'Accordo) potrà essere richiesto dal FEI all'Organismo Pagatore, quando almeno il 60% dell'ammontare incluso nella Prima Tranche è stato accantonato a garanzia di somme effettivamente erogate dagli Intermediari Finanziari (a prescindere dalla specifica allocazione di tale contributo impegnato a differenti sottomisure del PSR) con le eventuali Commissioni di Gestione, per un importo di 1.500.000 Euro di cui alla Sezione 6 dell'Allegato 1 dell'Appendice A);
- della **seconda e della terza Tranche Successiva** (clausola 1 “Definizione e interpretazione dell'Accordo) quando almeno l'85% dell'ammontare incluso nelle precedenti tranche è stato accantonato a garanzia di somme effettivamente erogate dagli Intermediari Finanziari (a prescindere dalla specifica allocazione di tale contributo impegnato a differenti misure del PSR) con le eventuali Commissioni di Gestione, per un importo di 1.500.000 Euro per ciascuna tranche di cui alla Sezione 6 dell'Allegato 1 dell'Appendice A).

La domanda di pagamento relativa alla **Prima Tranche** fa espresso rinvio alla documentazione presentata in sede di domanda di sostegno e al provvedimento di concessione.

Per le domande di pagamento relative a ciascuna **Tranche Successiva**, il FEI deve presentare all'Organismo Pagatore, al raggiungimento delle soglie previste, una domanda di pagamento corredata da:

- informazioni sulla data di avvenuta pubblicazione della CEOI (*Call for Expression of Interest*) da parte del FEI (clausola 2.4 dell'Accordo) e copia dei documenti che costituiscono la CEOI;
- informazioni sugli Intermediari Finanziari selezionati e la data di firma degli Accordi Operativi aventi a oggetto attività in regione;
- importo totale erogato ai destinatari finali dagli Intermediari Finanziari al fine di soddisfare le soglie previste;
- una dichiarazione circa il soddisfacimento delle condizioni per la richiesta di pagamento con il superamento delle soglie previste dalla Clausola 3 (Finanziamento del FdF Regionale) dell'Accordo di Finanziamento in coerenza con la definizione di "Tranche Successiva" di cui alla Clausola 1.1 dell'Accordo di Finanziamento, con l'indicazione dell'importo totale erogato ai destinatari finali in regione;
- informazioni sugli eventuali controlli amministrativi posti in essere dal FEI sugli Accordi Operativi sottoscritti dal FEI con gli Intermediari Finanziari selezionati.
- la lista dei destinatari finali dei prestiti con il relativo importo erogato da ciascun Intermediario Finanziario selezionato;
- importi da erogare per contratti di garanzia e per spese di gestione.

### **5.2 Termini di pagamento**

Come indicato alle clausole 3.2 e 3.3 dell'Accordo la Regione è responsabile per il pagamento della **Prima Tranche** e di ciascuna delle **Tranche successive** del rispettivo contributo regionale impegnato nel rispettivo Conto Regionale del FdF, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dall'invio della richiesta scritta da parte del FEI.

Ai sensi della clausola 3.8 dell'Accordo, qualora la Regione non versi il rispettivo contributo regionale impegnato sul Conto Regionale del FdF entro 30 giorni lavorativi dall'invio della richiesta scritta da parte del FEI, la somma non pagata maturerà interessi dopo 60 (sessanta) giorni lavorativi a partire dall'invio della richiesta scritta da parte del FEI fino alla data di pagamento, a un tasso pari all'EURIBOR + 1%.

### **5.3 Procedure di riallineamento**

Nel caso in cui da un Progress Report presentato ai sensi dell'art. 14.2 e dell'Allegato F dell'Accordo di Finanziamento, in qualsiasi momento prima della presentazione della domanda di pagamento della terza e/o della quarta tranche, emergesse che gli effettivi esborsi di prestiti ai destinatari finali per operazioni relative ad una delle sottomisure assorbano risorse del Fondo di Fondi regionale superiori in valore assoluto al totale indicativamente previsto al punto 3 dei Termini Specifici per quella sottomisura, la Regione

tempestivamente richiederà al FEI di modificare i Termini Regionali Specifici comunicando una nuova allocazione indicativa del contributo del PSR tra le due sottomisure; ciò comporterà in parallelo anche una conseguente modifica della tabella finanziaria del PSR.

A seguito della modifica del contratto, e di un intervento della Regione sulle domande di sostegno che riallinei i valori di concessione del sostegno delle due sottomisure, il FEI provvede a presentare le domande di pagamento successive in base alla nuova ripartizione.

L'Autorità di Gestione, sulla base di un calcolo definitivo dell'effettiva ripartizione tra le sottomisure, effettuerà il riallineamento finale delle concessioni, successivamente alla quarta domanda di pagamento e alla presentazione del primo progress report successivo al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- scadenza dei termini entro i quali gli intermediari finanziari possono includere prestiti nel portafoglio garantito;
- esaurimento delle risorse disponibili per garantire nuovi prestiti (i.e. ramp-up del portafoglio totale).

Il riallineamento delle concessioni potrà richiedere:

- la presentazione di una domanda di sostegno supplementare per il tipo di operazione che avrà assorbito più risorse rispetto allo stanziamento inizialmente concesso;
- la presentazione di una variante in diminuzione per il tipo di operazione che avrà assorbito meno risorse rispetto allo stanziamento inizialmente concesso.

L'Autorità di Gestione adotterà quindi un atto che incrementa la concessione sul tipo di operazione che ha assorbito più risorse rispetto allo stanziamento inizialmente concesso e che riduce di un corrispondente importo la concessione dell'altro tipo di operazione.

Successivamente il FEI provvederà, a caricare nel sistema una quinta domanda di pagamento (domanda di chiusura dei conti), con cui chiederà l'erogazione, sulla sottomisure per cui è stato incrementato lo stanziamento concesso, della quota corrispondente.

Conseguentemente l'Autorità di Gestione, disporrà:

- il recupero dell'importo versato in eccesso sul tipo di operazione, per cui la concessione è stata ridotta;
- la liquidazione del corrispondente importo sull'altro tipo di operazione, per cui la concessione è aumentata.

L'Organismo pagatore provvederà alle necessarie compensazioni finanziarie tra le somme dovute e quelle da recuperare, attraverso operazioni contabili interne, senza esborsi da parte del FEI.

## **6. DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO**

I controlli amministrativi su tutte le Tranche di pagamento saranno effettuati dalla struttura individuata presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia – Romagna, in base agli accordi di delega dell'Organismo Pagatore, entro e non oltre 10



giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta scritta da parte del FEI (punti 4) e 5) dell'Appendice K) dell'Accordo di finanziamento).

Data la natura dello strumento finanziario e le modalità di attuazione, basate sull'alimentazione, con risorse PSR, del Fondo dei Fondi gestito dal FEI, dal quale verranno prelevate le somme necessarie a coprire gli eventi che in base all'Accordo di Finanziamento consentono agli Intermediari finanziari di escutere la garanzia del FEI, è necessario impostare un sistema di controlli mirato alla specificità dello strumento che assicuri la necessaria indipendenza basato sulle seguenti tipologie:

- a) controlli amministrativi finalizzati alla regolarità e legittimità dei pagamenti delle domande delle diverse tranches presentate dal FEI, che andranno progressivamente ad alimentare il Fondo regionale;
- b) controlli in loco sullo strumento finanziario finalizzati ad escludere un utilizzo del Fondo non conforme alle finalità.

Le due attività di controllo saranno svolte in modalità temporalmente indipendenti in modo che l'una non ostacoli il processo gestionale dell'altra. I controlli amministrativi - finalizzati peraltro alla verifica dell'operato del FEI e dell'intermediario finanziario selezionato, al fine di assumere le corrette decisioni di liquidazione delle tranches di risorse che vengono messe a disposizione del Fondo - saranno svolti applicando l'art. 48, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 809/2014, così come integrato dal Reg. (UE) n. 1242/2017.

Il predetto paragrafo stabilisce che agli strumenti finanziari, in ambito di controllo amministrativo, sono da applicarsi esclusivamente i principi generali sui controlli definiti dagli artt. 58 e 59 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e l'articolo 9 del Reg. delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione.

Pertanto, il controllo amministrativo sulle domande di pagamento sarà eseguito come di seguito riportato.

L'Autorità di Gestione del PSR e l'Organismo Pagatore si baseranno sulla documentazione ricevuta dal FEI, in allegato a ciascuna domanda di pagamento e sulle relazioni annuali (Progress Report) presentate ai sensi dell'art. 14.2 e dell'Allegato F dell'Accordo di Finanziamento.

Sulla base di tale documentazione, delle dichiarazioni e dei dati inseriti in domanda, saranno effettuate le verifiche previste, conservando agli atti del fascicolo di controllo tutto il materiale che ne dia evidenza dell'effettuazione.

I controlli amministrativi sulla domanda della prima tranche di pagamento consistono nella verifica della presenza dei documenti necessari e della corrispondenza dell'importo del pagamento richiesto con quello indicato nella Sezione 5 dell'Accordo sui Termini Specifici della Regione, allegato all'Accordo di Finanziamento.

I controlli in loco saranno svolti a partire dalle domande di pagamento della seconda tranche (e successive).

La determinazione delle modalità di controllo sia amministrativo che in loco delle Tranche successive alla prima e il trattamento delle situazioni di non conformità nell'ambito del

procedimento di gestione delle domande, è demandata alla disciplina di un successivo atto in relazione agli approfondimenti in corso con i Servizi della Commissione e con tutti gli organismi pagatori nazionali.